



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI Sent. [REDACTED]

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico

Consigliere dott. Pasquale Daddabbo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] del Registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra [REDACTED], nata il [REDACTED], residente in Bari, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore [REDACTED] ca, nata a Bari il [REDACTED] ed il sig. [REDACTED] a, nato a Bari il [REDACTED], residente in Bari, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia presso il cui studio in Roma al viale delle Medaglie d'Oro n. 266 sono elettivamente domiciliati

contro

il Ministero della Difesa e

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

avverso

il decreto del Ministero della Difesa n. 53 del 18.6. [REDACTED] ed

il parere n. [REDACTED] del Comitato di Verifica per le cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Vista la legge n. 205/2000;

Udito, nella pubblica udienza del [REDACTED], l'avv. Angelo Fiore Tartaglia per i ricorrenti; non comparse le amministrazioni convenute.

FATTO

Con ricorso notificato in data [REDACTED] e depositato nella segreteria di questa Sezione Giurisdizionale il [REDACTED], i su indicati ricorrenti - vedova e figli del sig. [REDACTED], già ufficiale dell'Esercito Italiano, deceduto in attività di servizio in data 28.11.2009 per "arresto cardiocircolatorio" - hanno impugnato il provvedimento del Ministero della Difesa ed il parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di servizio indicati in epigrafe, mediante i quali era stata respinta la domanda di pensione privilegiata di reversibilità ed hanno chiesto il riconoscimento del diritto a conseguire tale trattamento pensionistico e la condanna delle amministrazioni convenute a corrisponderlo a decorrere dalla data di maturazione con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme arretrate spettanti.

I ricorrenti hanno allegato che:

il loro dante causa, in servizio dal 1985, era stato impegnato in Kosovo, nell'ambito dell'Operazione Joint Enterprise, per un primo periodo dal 20.4.2008 al 7.1.2009 ed in un secondo tempo dal 2.9.2009 al 27.10.2009, da tale ultima data era dovuto rientrare anzitempo in Italia per assumere il nuovo incarico di Capo servizio Amministrativo del 9° Reggimento "Bari" di Trani, ove in realtà, dopo un ridotto periodo di affiancamento, era stato costretto a ricoprire anche l'incarico di Capo gestione del denaro;

hanno dedotto che:

già nella relazione di servizio redatta dal Comandante del Corpo, ten. Col. [REDACTED], emergeva che l'arresto cardiocircolatorio responsabile del decesso del loro dante causa, avvenuto nell'alloggio di servizio ubicato nella stessa caserma militare ove prestava servizio, era di ricollegarsi alle condizioni di notevole stress psico-fisico in cui lo stesso aveva dovuto operare al rientro anticipato dal Kosovo per il disagio dovuta all'assunzione di un nuovo incarico nell'ambito di un diverso contesto operativo

(per lo svolgimento del quale era solito fermarsi ben oltre l'orario di servizio al fine di dare continuità alla pressante attività amministrativa del Reggimento),

il medico di fiducia, dott. Simona [REDACTED], aveva criticato il parere espresso dal Comitato di Verifica, evidenziando che gli elementi biologici (ora del decesso, posizione di rinvenimento della salma e rilievi esterni) deponevano per un infarto al miocardio acuto in soggetto non fumatore e privo di fattori di rischio individuali noti e sostenendo che nella specie l'ischemia andava ricollegata allo stress da attività lavorativa derivante da un brusco cambiamento di mansioni con tempi di affiancamento contratti e dall'addestramento in campo con l'obbligo di pernottamento in loco in assenza di un periodo di tempo tale da consentire un adeguato adattamento psico fisico, era mancato il periodo di ricondizionamento, ossia la possibilità di fruire di un congruo periodo di licenza al termine della missione in Kosovo prima di riprendere l'attività in Patria e che ai compiti assegnati presso il 9° reggimento di Trani si era associata anche un'attività addestrativa che prevedeva il pernottamento in loco a completamento dell'attività diurna,

che il Comitato di Verifica non aveva considerato che l'ufficiale, per essere mandato in missione in territorio estero, era stato sottoposto a pesanti cicli vaccinali particolarmente concentrati nel tempo che potrebbero aver indebolito le difese immunitarie e che durante la permanenza in territorio estero era stato esposto a inquinamento atmosferico ed a contaminazioni tossiche, provocate dalla combustione ed ossidazione di metalli pesanti causate dall'impatto ed esplosione delle munizioni belliche, tra cui anche quelle all'uranio impoverito, oltre ad estreme variazioni climatiche, tipiche del Kosovo;

hanno, pertanto, impugnato il parere del Comitato di Verifica per non aver riconosciuto l'infermità "arresto cardiocircolatorio" che aveva provocato la morte di [REDACTED] riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione ed il decreto negativo del Ministero della Difesa per aver respinto la domanda di pensione privilegiata di reversibilità.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituito in giudizio con memoria depositata in data [REDACTED] ha preliminarmente chiesto l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione

passiva deducendo che i pareri del Comitato di verifica si configurano quali atti endoprocedimentali, come tali, sforniti del requisito di lesività immediata; nel merito, premettendo che il Comitato di verifica aveva espresso un primo parere negativo n. [REDACTED] ed un secondo parere dopo la richiesta di riesame di parte (n. [REDACTED]), ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che i pareri formulati si erano basati sulla documentazione istruttoria inviata dall'amministrazione di appartenenza ed erano congruamente motivati in relazione al risultanze istruttorie stesse non essendo state documentate particolari condizioni ambientali od operative che avessero esposto l'interessato a maggiori gravosità in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, come richiesto dal D.P.R. 243/2006, né elementi atti a giustificare un collegamento causale tra il servizio espletato dall'ufficiale e l'infermità responsabile del decesso.

Il Ministero della Difesa, costituito in giudizio con memoria depositata in data [REDACTED] ha chiesto anch'esso il rigetto del ricorso deducendo di essersi attenuto ai pareri espressi dal Comitato di Verifica per le Cause di servizio.

All'udienza del [REDACTED] è stato demandato all'UML del Ministero della Salute il compito di esprimere un motivato parere sull'eventuale dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dal sig. [REDACTED], anche in ordine alle condizioni previste dall'art. 6 del DPR n. 243/2006.

L'UML del Ministero della Salute, con relazione in data [REDACTED], ha conclusivamente espresso il convincimento che sia possibile ammettere un nesso concausale tra attività lavorativa svolta ed infermità letale.

Con memoria depositata in data [REDACTED] il difensore dei ricorrenti, dopo aver riproposto tutte le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo, ha ribadito l'assunto secondo cui lo stress che ha comportato il decesso dell'Ufficiale era dovuto sia al carico di lavoro che alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione e che pertanto ricorrevano i presupposti di cui all'art. 6 del DPR n. 243/2006 ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso nei termini indicati nell'atto introduttivo.

All'udienza del [REDACTED], l'avv. Angelo Fiore Tartaglia ha insistito per l'accoglimento del ricorso

anche in relazione alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 6 del DPR 243/2006. Il giudizio, non comparse le amministrazioni convenute, è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto; ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c., come mod. dall'art. 53, secondo comma, del D.L. 112/2008 conv. in legge dalla L. 133/2008, è stato fissato il termine per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'oggetto del giudizio in esame è costituito dalla richiesta degli eredi del sig. ██████████, ufficiale dell'Esercito Italiano, deceduto in attività di servizio in data 28.11.2009 per arresto cardiocircolatorio, di conseguire la pensione privilegiata di reversibilità. A tale richiesta si associa quella ulteriore tesa al riconoscimento della sussistenza, nella specie, delle condizioni di cui all'art. 6 del DPR 243/2006.

In proposito occorre preliminarmente e sinteticamente ricordare che hanno diritto alla pensione privilegiata di reversibilità, ai sensi dell'art. 92 del DPR 1092/1973, i congiunti del dipendente quando la morte è la conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio.

L'art.11 del DPR 29.10.2001 n. 461 stabilisce che il Comitato di Verifica per le Cause di servizio *"accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione"*.

L'art. 6 del DPR 7.7.2006 n. 243, recante il regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, demanda, sempre secondo le modalità previste dal DPR 461/2001, anche *"l'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso"*. E' opportuno, inoltre, ricordare che per particolari condizioni ambientali od operative di missione si intendono le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (art. 1, co. 1 lett c del citato DPR 243/2006) e che in tali ipotesi

sono attribuite, a seconda dei casi, una serie di provvidenze previste da alcune disposizioni normative richiamate nello stesso regolamento.

Ciò posto ai fini del quadro normativo di riferimento, reputa questo giudice che, nella specie, sussiste il presupposto della dipendenza da concausa di servizio dell'infermità che ha causato il decesso del dante causa dei ricorrenti, "arresto cardiocircolatorio" ma non risultano provati i requisiti previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 1 e 6 del DPR 243/2006.

L'UML del Ministero della Salute, dopo aver evidenziato che la morte cardiaca improvvisa (MCI) presenta un picco tra i 45 e 75 anni di età e che nell'80% dei casi essa risulta associata a segni di cardiopatia coronarica, ha ritenuto che il [REDACTED] era verosimilmente deceduto (all'età di 48 anni) per un infarto del miocardio proprio dovuto a spasmo coronarico verificatosi su un vaso alterato da una precoce aterosclerosi; tale assunto è in linea con quanto ritenuto dal medico di fiducia dei ricorrenti che ha fatto riferimento ad un infarto acuto del miocardio.

In mancanza di altri fattori di rischio, oltre l'età ed il sesso (come si è detto il [REDACTED] aveva 48 anni al momento de decesso), deve concordarsi con quanto ritenuto dall'UML ossia che lo stress derivante dal carico lavorativo, caratterizzato dall'obbligo di attendere servizi di particolare responsabilità sia in riferimento alle ripetute missioni svolte all'estero (in particolare l'ultima conclusasi due mesi prima del decesso) sia in relazione ai compiti assegnati presso la sua nuova sede di servizio con l'associata assunzione di un doppio incarico, quello di Capo servizio Amministrativo e Capo Gestione Finanziaria - che lo costringevano nell'ultimo periodo di vita a fermarsi in ufficio ben oltre il normale orario di servizio al fine di assicurare il regolare ed accurato svolgimento delle pratiche (cfr. relazione del comandante del Corpo redatta in data 24.12.2009) - sia da individuarsi quale fattore di rischio che ha influito in misura preponderante all'insorgenza dell'infermità cardiovascolare letale.

In definitiva deve ritenersi la sussistenza di un rapporto quanto meno concausale tra l'attività lavorativa dell'Ufficiale [REDACTED] e l'infermità letale "arresto cardiocircolatorio".

Come si è già accennato tale infermità letale non può, però, essere ricondotta direttamente a particolari condizioni ambientali od operative di missione sia perché derivante da condizione di

stress psico-fisico collegata anche ai nuovi incarichi svolti dopo la cessazione della missione in Kosovo sia perché non vi è prova in atti dell'esistenza di circostanze straordinarie e fatti di servizio che avessero esposto il [REDACTED] durante la suddetta ultima missione a maggiori rischi o fatiche.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve riconoscersi il diritto dei ricorrenti a conseguire, a decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa [REDACTED]

la pensione privilegiata di reversibilità in relazione a patologia cardiaca ascrivibile alla 1^a categoria tab. A, come correttamente indicato dalla CMO di Bari (verbale n. 193 dell'[REDACTED])

Ai ricorrenti spettano anche gli arretrati costituiti dalle differenze tra i ratei pensionistici percepiti e quelli spettanti a titolo di pensione privilegiata di reversibilità.

Su tali arretrati sono dovuti, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, gli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno, secondo gli indici ISTAT (cfr. SS.RR. sent. n. 10/QM/202).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. [REDACTED] proposto dai sig.ri [REDACTED] in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà di [REDACTED], e [REDACTED] e per l'effetto:

- dichiara il diritto a conseguire la pensione privilegiata di reversibilità in relazione al decesso del sig. [REDACTED] per patologia cardiaca ritenuta dipendente da concausa di servizio ed ascrivibile alla 1^a ctg. Tab. A, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del dante causa;

- dichiara il diritto a conseguire gli arretrati, costituiti dalle differenze tra i ratei pensionistici percepiti e quelli spettanti in base alla presente decisione, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno, secondo gli indici ISTAT.

Condanna il Ministero della Difesa al rimborso delle spese di lite, nei confronti dei ricorrenti, che si

liquidano nell'ammontare complessivo di €. 300,00 oltre IVA e CPA.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del [REDACTED]

IL GIUDICE

F.to (Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria il [REDACTED]

Il Funzionario di Cancelleria

F.to (dott. Pasquale ARBORE)